

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-4508 del 15/11/2016
Oggetto	ACQUE SOTTERRANEE PROC RA00A0086/07RN01 COMUNE DI FAENZA (RA), RICHIEDENTI CAVIRO DISTILLERIE S.R.L. USO INDUSTRIALE RINNOVO DELLA CONCESSIONE DI PRELIEVO DI ACQUE SOTTERRANEE
Proposta	n. PDET-AMB-2016-4632 del 15/11/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	ALBERTO REBUCCI

Questo giorno quindici NOVEMBRE 2016 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, ALBERTO REBUCCI, determina quanto segue.

---

**Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna**

---

ACQUE SOTTERRANEE  
PROC. RA00A0086/07RN01  
COMUNE DI FAENZA (RA),  
RICHIEDENTI CAVIRO DISTILLERIE S.R.L.  
USO INDUSTRIALE  
RINNOVO DELLA CONCESSIONE DI PRELIEVO DI ACQUE SOTTERRANEE

**IL DIRIGENTE**

VISTI:

- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 e, in particolare, gli articoli 86 e seguenti riguardanti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in materia di demanio idrico;
- la Legge Regionale E.R. 21 aprile 1999 n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale" e successive modifiche e, in particolare, gli articoli 140 e seguenti, relativi alla gestione del demanio idrico;
- la Legge Regionale E.R. 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", in attuazione della quale le funzioni in materia di demanio idrico sono esercitate tramite l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE) a far data dal 01/05/2016;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n. 13/95, che ha attribuito in particolare alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente lo svolgimento delle funzioni relativi al demanio idrico;
- il Regio Decreto 11 dicembre 1933 n. 1775 testo unico in materia di acque e impianti elettrici;
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m. e i. contenente le disposizioni di legge in materia ambientale;
- il Regolamento Regionale 20 novembre 2001, n. 41 che disciplina i procedimenti di rilascio di concessione di acqua pubblica;
- il Regolamento Regionale 29 dicembre 2005, n. 4 concernente le disposizioni transitorie per la gestione dei prelievi d'acqua nelle more dell'approvazione ed attuazione del piano di tutela delle acque;
- le seguenti Deliberazioni di Giunta Regionale Emilia-Romagna concernenti il valore e l'aggiornamento dei canoni di concessione, delle spese di istruttoria, ridefinizione di varie tipologie di utilizzo per i procedimenti afferenti le concessioni di derivazione di acqua pubblica: DGR 27 giugno 2001 n. 1225, DGR 15 aprile 2002 n. 609, DGR 07 luglio 2003 n. 1325, DGR 01 agosto 2005 n. 1274, DGR 29 dicembre 2005 n. 2242, DGR 29 dicembre 2006 n. 1994, DGR 22 dicembre 2008 n. 2326, DGR 09 dicembre

- 2011 n. 1985, DGR 2 febbraio 2015 n. 65, DGR 29 OTTOBRE 2015;
- la deliberazione dell'Assemblea Legislativa 21 dicembre 2005 n. 40, con cui viene approvato il Piano Regionale di Tutela delle Acque;
  - Le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 1781/2015, 2067/2015 di aggiornamento dei piani di Gestione Distrettuali e la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1195/2016 concernente i criteri di valutazione delle derivazioni di acqua pubblica in attuazione dei piani di gestione stessi,
  - la deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 787 del 09/06/2014 avente per oggetto "Individuazione dei parametri per la durata massima delle concessioni di derivazione di acqua pubblica diverse da quelle destinate ad uso idroelettrico Art. 21 R.R. 41/2001";
  - la Legge Regionale 15 novembre 2001 n. 40 relativo all'ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna;
  - la Legge Regionale 30 aprile 2015 n. 2;
  - la Deliberazione della Giunta Regionale 1622/2015 "Disposizioni in materia di demanio idrico, anche ai sensi dell'art. 8 della L.R. 2/2015".
  - la Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 59/2016 avente ad oggetto "Direzione Generale. Conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Area Coordinamento Rilascio Concessioni" e conferma degli incarichi di Posizione Organizzativa al personale della Regione Emilia-Romagna distaccato ad Arpae sulle funzioni assegnate ai sensi della L.R. 13/2015;

PREMESSO che:

- con determinazione regionale n. 18160 del 02 dicembre 2005 è stato adottato il provvedimento di ricognizione delle concessioni preferenziali in Comune di Faenza ed è stata rilasciata alla ditta Caviro Soc. Coop a r.l. C.F. 00085350395, la concessione preferenziale, assentita "ope legis" fino al 31/12/2005, ai sensi dell'art. 50 della Legge Regionale n. 7/2004, per la derivazione di acqua sotterranea in comune di Faenza, mediante cinque pozzi ("P1" "P2" "P3" "P4" e "P6"), ad uso industriale, Proc. RA00A0086;
- che al punto g) della suddetta determinazione è specificato che il concessionario dovrà presentare eventuale istanza di rinnovo anteriormente alla scadenza naturale del titolo, secondo quanto disposto dall'art. 27 del citato R.R. 41/2001, corredando tale istanza con i dati e gli elaborati tecnici di cui, stante la tipologia, agli artt. 6 o 36 del medesimo R.R. 41/2001;
- con determinazione regionale n. 7808 del 15/06/2007 è stata autorizzata la sostituzione del pozzo "P6" e la chiusura definitiva del pozzo "P3" riducendo a quattro i pozzi in concessione;
- la ditta Caviro S.c.a. ha presentato domanda di rinnovo della concessione preferenziale per la derivazione di acqua sotterranea in data 03/01/2007, protocollo regionale n. PG/2007/575 per un prelievo massimo di mc 1.040.000 e portata massima complessiva di 100 l/s, poi ridotti a mc 1.000.000 e 80 l/s a seguito della suddetta determinazione regionale n. 7808/2007;
- la ditta Caviro Soc. Coop. Agr. ha comunicato, con nota prot. regionale n. PG/2007/0166903 del 22/06/2007, che a partire dal 01 luglio 2007 tutte le attività effettuate saranno conferite alla neo costituita Caviro Distillerie S.r.l.;
- la ditta Caviro Distillerie S.r.l. ha presentato in data 24/02/2015 protocollo regionale n. PG/2015/114862 richiesta di variante non sostanziale per la sostituzione di n. 2 pozzi identificati con "P1" e "P2" con altrettanti delle medesime caratteristiche, a causa del collassamento e blocco dei filtri;
- con nota regionale del 12/03/2015 protocollo n.155961 il Dirigente Professional Dott.

Claudio Miccoli, ha disposto che la ditta in oggetto cessasse immediatamente i prelievi in eccesso rispetto a quanto autorizzato, fino al perfezionamento della domanda di rinnovo della concessione a suo tempo presentata in quanto il prelievo di acque sotterranee richiesto supera i 50 l/s e pertanto la domanda deve essere sottoposta a procedura di screening ai sensi della L.R. 9/1999 e s.m.i.;

- con nota del 16/03/2015 prot. 165642 la ditta Caviro Distillerie S.r.l. ha chiesto di poter proseguire provvisoriamente la derivazione di acqua sotterranea, poiché "limitare i prelievi significherebbe minare l'equilibrio di produttività dello stabilimento, comportando una probabile chiusura impiantistica con pesanti conseguenze sull'occupazione";
- con determinazione regionale n.3192 del 18/03/2015 è stata rilasciata l'autorizzazione alla prosecuzione del prelievo per la quantità massima di 80 l/s nelle more della conclusione della procedura di screening ai sensi dell'art.17 così sostituito dall'art. 96, comma 4, decreto legislativo n. 152/2006 e il provvedimento di autorizzazione alla sostituzione dei pozzi "P1" della profondità di circa 94 metri, e "P2" della profondità di circa 15 metri nelle more dell'adozione del provvedimento di rilascio della concessione con relativa variante sostanziale;
- con comunicazione protocollo regionale n. PG/2015/272047 del 27 aprile 2015 la ditta Caviro Distillerie S.r.l. ha chiarito che il prelievo non ha mai superato la soglia dei 43 l/s, da cui la richiesta di limitare il prelievo istantaneo massimo a 48 l/s anziché 80 l/s, in variazione della domanda di rinnovo presentata;
- la ditta Caviro Distillerie S.r.l. ha comunicato in data prot. PGRA/2016/0012715 del 13/10/2016 che il pozzo P2 non verrà al momento perforato contrariamente a quanto comunicato in data 02/07/2015;

RILEVATO che:

- il prelievo totale annuo risulta al momento pari ad 1.000.000 mc con portata massima complessiva dai 4 pozzi ("P1" "P2" "P4" e "P6") di 43 l/s;
- l'utilizzazione non risulta in contrasto con i diritti di terzi e con il buon regime delle acque in quanto il quantitativo annuo pari a 1.000.000 mc non eccede il quantitativo già riconosciuto con la concessione preferenziale a suo tempo rilasciata.;

DATO ATTO che, dall'esame della documentazione e dalle verifiche effettuate, si evince che:

- il prelievo avverrà mediante quattro pozzi già esistenti;  
**Pozzo "P1" (codice risorsa RAA2062)** avente un diametro di mm 214 profondità m 100 m (sostituito con determinazione dirigenziale della Regione Emilia Romagna n.3192/2015);  
**Pozzo "P2" (codice risorsa RAA2065)** avente un diametro di mm 100 profondità 15 m;  
**Pozzo "P4" (codice risorsa RAA2063)** avente un diametro di mm 115 profondità 263 m;  
**Pozzo "P6" (codice risorsa RAA1986)** avente un diametro di mm 300 profondità 255 m;
- le opere di prelievo sono ubicate in Comune di Faenza terreno distinto nel NCT di detto comune al foglio n. 83 mappale n. 113;
- la quantità d'acqua necessaria per l'uso industriale è pari a circa mc/annui 1.000.000;
- non sono disponibili, nelle vicinanze, fonti alternative utili a soddisfare il fabbisogno idrico del richiedente;

- la derivazione non è ubicata all'interno di un parco o di un'area protetta e non rientra nel campo di applicazione del DPR 20 ottobre 1998 n. 447, art. 1, comma 1 e della DGR 30 luglio 2007 n. 1191;

CONSIDERATO che il prelievo richiesto è assoggettato al procedimento di concessione ordinaria di cui al titolo II, art. 5 e seguenti del Regolamento Regionale n. 41/2001;

DATO ATTO che si è provveduto a richiedere la pubblicazione della predetta domanda di concessione ordinaria sul B.U.R. e che il relativo avviso è stato pubblicato sul B.U.R. n. 170 in data 15/07/2015 e che nei termini previsti dal predetto avviso non sono state presentate opposizioni né osservazioni;

DATO ATTO che:

- che i canoni di concessione fino l'anno 2014 risultano essere stati versati in eccedenza avendo considerato a partire dal 2007 un prelievo complessivo pari a mc 1.040.000 anziché mc 1.000.000, per cui occorre effettuare conguaglio dei canoni versati come da tabella sottostante;
- il concessionario è tenuto al versamento del conguaglio a favore della Regione Emilia-Romagna del canone relativo all'anno 2015 pari a euro 3.538,52, quale differenza fra l'eccedenza versata negli anni precedenti pari a euro 1.516,45 e l'importo del canone dovuto per l'anno 2015 pari a euro 5.054,97, e al versamento del canone per l'anno 2016 pari a euro 5.054,97 come da tabella sottostante, per un totale di canoni da versare pari ad € 8.593,49:

<b>annualità</b>	<b>canone versato</b>	<b>canone da versare</b>	<b>conguaglio</b>
2006	€ 4.593,39	€ - 4.593,39	€ ...0,00
2007	€ 4.671,47	€ - 4.491,80	€ 179,67
2008	€ 4.746,21	€ - 4.563,67	€ 182,54
2009	€ 4.817,41	€ - 4.632,12	€ 185,29
2010	€ 4.889,67	€ - 4.701,60	€ 188,07
2011	€ 4.963,01	€ - 4.772,13	€ 190,88
2012	€ 5.037,46	€ - 4.843,71	€ 193,75
2013	€ 5.113,02	€ - 4.916,37	€ 196,65
2014	€ 5.189,71	€ - 4.990,11	€ 199,60
<b>canoni versati totali</b>	<b>€44.021,35</b>	<b>€- 42.504,90</b>	<b>€+ 1.516,45</b>
<b>2015</b>		€ - 5.054,97	€ - 3.538,52
<b>2016</b>		€ - 5.054,97	€ - 5.054,97
<b>Totale conguaglio</b>			<b>€ 8.593,49</b>

PRESO ATTO:

- della nota assunta a protocollo regionale col n. PG/2015/0383324 in data 05/06/2015, con la quale l'Autorità di Bacino del Reno ha giudicato ammissibile il prelievo dando comunque le seguenti prescrizioni:
  1. dovranno essere mantenuti efficienti i dispositivi per la misurazione dei volumi di acqua derivati;
  2. dovrà essere effettuata la misurazione (almeno due volte all'anno, primavera e autunno) del livello statico della falda nei 4 pozzi;
- della nota assunta a protocollo regionale col n. PG/2015/422002 in data 16/06/2015 con la quale la Provincia di Ravenna ha trasmesso il parere con una durata limitata e

con la limitazione del prelievo rispetto ai valori attualmente autorizzati (per una quantità massima totale utilizzata di 800.000 mc/a per una portata massima totale non superiore a quella attualmente autorizzata di 43 l/s) evidenziando la necessità di porre nell'atto di rinnovo la condizione di presentare una relazione sulle ulteriori possibilità di diminuzione dei prelievi di acque sotterranee.

ACCERTATA la compatibilità con il Piano di Gestione di Distretto dell'Appennino Settentrionale ai sensi delle DGR 1781/2015 (allegato 5) e DGR 2067/2015 del prelievo di cui trattasi che ricade nel corpo idrico:

Pozzo n. P1 RAA2062

- **2700ER-DQ2-PACI Pianura Alluvionale – confinato inferiore**

STATO quantitativo SQUAS: BUONO;

STATO qualitativo SCAS: BUONO;

da cui risulta un Rischio Ambientale di tipo R (Repulsione)

Pozzo n. P2 RAA2065

- **2700ER-DQ2-PACI Pianura Alluvionale – confinato inferiore**

STATO quantitativo SQUAS: BUONO;

STATO qualitativo SCAS: BUONO;

da cui risulta un Rischio Ambientale di tipo R (Repulsione)

Pozzo n. P4 RAA2065

- **2700ER-DQ2-PACI Pianura Alluvionale – confinato inferiore**

STATO quantitativo SQUAS: BUONO;

STATO qualitativo SCAS: BUONO;

da cui risulta un Rischio Ambientale di tipo R (Repulsione)

Pozzo n. P6 RAA1986

- **2700ER-DQ2-PACI Pianura Alluvionale – confinato inferiore**

STATO quantitativo SQUAS: BUONO;

STATO qualitativo SCAS: BUONO;

da cui risulta un Rischio Ambientale di tipo R (Repulsione)

DATO CONTO che:

- che il corpo idrico di interesse risulta escluso dall'elenco dei corpi idrici non buoni (DGR 2067/2015 –Allegato C –tabella 3.9 -Elenco dei corpi idrici sotterranei valutati non buoni al 2015 e relative KTM individuate);
- che risulta comunque opportuno che vengano effettuati a carico della ditta specifici monitoraggi specifici, tesi in particolare alla verifica del trend piezometrico e che tale prescrizione risulta essere conforme a quella formulata dalla Autorità di bacino e soddisfa la richiesta della Provincia;
- di limitare il periodo di rilascio della concessione al 31 dicembre 2021, prevedendo che in sede di rinnovo la Ditta presenti un piano per il risparmio e riciclo di risorsa idrica da cui risultino le modalità da attuarsi o già attuate al fine di ridurre il consumo di risorsa idrica;
- la Provincia di Ravenna ha espresso il proprio parere con alcune prescrizioni e considerazioni, che tuttavia si ritiene di potere considerare favorevoli, alla luce del parere dell'Autorità di Bacino, delle prescrizioni a cui è subordinata la concessione stessa e tenendo conto che la compatibilità con il Piano di Gestione di Distretto dell'Appennino Settentrionale permette la prosecuzione del prelievo sulla base delle quantità richieste;

RITENUTO che sulla base dell'istruttoria tecnica e amministrativa esperita la concessione possa essere rinnovata ai sensi del RR 20/11/2001 n. 41 ad uso industriale;

RITENUTO INOLTRE che ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs n. 33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;

CONSIDERATO che ai fini della determinazione del corrispettivo dovuto quale canone, la destinazione d'uso della richiesta concessione rientra nell'uso industriale di cui alla lett. c) dell'art.152, della citata LR 3/99, così come modificato ed integrato dalla DGR n.65/2015;

DATO CONTO che il Responsabile del Procedimento è il Dott. Alberto Rebucci;

Su proposta della Posizione Organizzativa alle Risorse Idriche, Mauro Ceroni, della Struttura Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ravenna;

ATTESTATA la regolarità amministrativa del presente provvedimento,

### **D E T E R M I N A**

per i motivi indicati in premessa che qui si intendono interamente richiamati:

1. di rinnovare la concessione a derivare acqua pubblica sotterranea con procedura ordinaria alla ditta Caviro Distillerie S.r.l. CF 02274140397 con sede in Faenza (RA) Via Convertite 8, Proc. RA00A0086/07RN01;
2. di stabilire che l'emungimento possa essere esercitato mediante i quattro pozzi ("P1" "P2" "P4" e "P6") esistenti, per un quantitativo di acqua non superiore a 1.000.000 mc/anno e per una portata massima complessiva di 48 l/s;
3. di stabilire la scadenza della concessione al 31/12/2021 in base a quanto previsto dalla delibera di Giunta Regionale n. 787 del 09/06/2014;
4. di approvare il disciplinare di concessione parte integrante del presente atto e contenente obblighi, condizioni e prescrizioni per l'esercizio della derivazione;
5. di stabilire che il concessionario è tenuto al versamento del conguaglio dei canoni arretrati come illustrato in premessa, per un importo totale di € 8.593,49 che dovrà essere versato anticipatamente, all'atto del ritiro del presente provvedimento. Sarà cura del richiedente contattare la Struttura Autorizzazioni e Concessioni competente per venire a conoscenza degli importi relativi alle annualità successive al 2016 che saranno definite da futuri atti regionali;
6. di dare conto che deve essere integrato l'importo del deposito cauzionale per un importo pari a euro 591,92 quale differenza fra il deposito versato in data 09/01/2006 (€ 4.463,05) e l'annualità 2016 (€ 5.054,97) che verrà restituito al termine della concessione a seguito di scadenza naturale del titolo o di rinuncia;
7. per il ritiro del presente provvedimento dovrà essere accertato l'avvenuto versamento degli importi relativi ai canoni dovuti oltre al versamento dell'integrazione del deposito cauzionale;
8. di dare atto che, in data 22/12/2006, sono state versate, all'atto della presentazione della domanda di rinnovo, le spese di istruttoria pari ad € 164,00;
9. di dare atto che ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs n. 33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;
10. di dare atto che la Struttura competente, al fine di tutelare la risorsa idrica, ha facoltà di provvedere, anche prima della scadenza della concessione, alla revisione dell'utenza disponendo le opportune prescrizioni o limitazioni temporali o quantitative alla stessa, a seguito del censimento di tutte le utilizzazioni in atto nel medesimo corpo idrico,

disposto dall'art. 95, comma 5 del D.Lgs n. 152/06 e s.m. integrazioni nonché dall'art. 48 del R.R. n. 41/01;

11. di dare conto che l'originale del presente atto è conservato presso l'archivio informatico della Struttura e ne sarà consegnata al concessionario copia che dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza;
12. di dare atto che i canoni, il deposito cauzionale e le spese di istruttoria sono introitati su appositi Capitoli del Bilancio della Regione Emilia Romagna;
13. che qualora il presente provvedimento sia soggetto a registrazione fiscale ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 questo debba essere fatto a cura del Concessionario entro il ventesimo giorno dalla data di avvenuta adozione del presente atto;
14. di dare atto, infine, che ai sensi dell'art. 3 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, contro il presente provvedimento si potrà ricorrere dinanzi al Tribunale Superiore AA.PP. entro il termine perentorio di 60 giorni dalla pubblicazione del presente atto sul BURER o dalla notifica dello stesso, conformemente a quanto sancito dagli art. 18, 140, 143 e 144 del TU 1775/33.

IL DIRIGENTE DELLA  
STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI  
DI RAVENNA

Dott. Alberto Rebucci

## DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolato il rinnovo di concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea, per uso industriale, con procedura ordinaria - Ditta Caviro Distillerie S.r.l. C.F. 00129680393, (Prat. n. RA00A0086/07RN01).

### ART. 1

#### DESCRIZIONE DELLE OPERE DI PRESA, UBICAZIONE DEL PRELIEVO E DESTINAZIONE D'USO DELLO STESSO.

Il prelievo di acqua sotterranea avviene da quattro pozzi aventi le seguenti caratteristiche:

**Pozzo "P1" (codice risorsa RAA2062)**

- diametro di mm 214;
- profondità m 100;
- coordinate geografiche UTM\*32:X= 728.643; Y= 910.070

**Pozzo "P2" (codice risorsa RAA2065)**

- avente un diametro di mm 100;
- profondità 15;
- coordinate geografiche UTM\*32:X= 728.707; Y= 910.277

**Pozzo "P4" (codice risorsa RAA2063)**

- avente un diametro di mm 115;
- profondità 263;
- coordinate geografiche UTM\*32:X= 728.876; Y= 909.968

**Pozzo "P6" (codice risorsa RAA1986)**

- avente un diametro di mm 300;
- profondità 255;
- coordinate geografiche UTM\*32:X= 728.952; Y= 910.134

**Il prelievo totale massimo è di mc/anno 1.000.000.**

I pozzi sono ubicati in via Convertite del Comune di Faenza, su terreno distinto nel NCT di detto Comune al foglio 83 mappale 113

La risorsa derivata sarà utilizzata per uso industriale.

### ART. 2

#### MODALITÀ DI PRELIEVO DELL'ACQUA DA DERIVARE

Il prelievo potrà essere esercitato con le seguenti modalità:

- portata massima l/s 48,00;
- volume di prelievo annuo massimo mc 1.000.000;

Il concessionario deve, inoltre, sospendere ogni prelievo qualora venga reso noto, dalla Struttura concedente, mediante raccomandata o comunicato stampa o affissione all'Albo Pretorio dei Comuni o tramite avviso alle Associazioni di categoria, il divieto di derivare acqua.

### **ART. 3**

#### **OBBLIGHI E CONDIZIONI CUI È ASSOGGETTATA LA DERIVAZIONE**

Il concessionario è obbligato a collocare in prossimità delle opere di presa un **Cartello identificativo**, delle dimensioni di un foglio A4 (cm 21x29,7), che dovrà riportare obbligatoriamente i seguenti dati:

- titolare della concessione,
- numero della concessione,
- scadenza della concessione.

Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione, limitatamente al periodo di effettivo prelievo. In caso di furto o smarrimento il concessionario è tenuto a ricollocare entro 20 (venti) giorni dalla accertata mancanza, un nuovo cartello sostitutivo.

E' vietato cedere o vendere a terzi, in tutto o in parte, la risorsa idrica oggetto della presente concessione. L'inosservanza di tale divieto comporta la decadenza dal diritto a derivare.

Le opere di prelievo devono essere mantenute nelle condizioni di efficienza ed in buono stato e non possono essere modificate se non a seguito di regolare autorizzazione della Struttura concedente.

Il titolare della concessione è responsabile in ogni momento dello stato del pozzo nonché della sua manutenzione e sicurezza, affinché risulti innocuo ai terzi ed al pubblico generale interesse. Il pozzo non può essere abbandonato senza aver provveduto alla sua disattivazione a regola d'arte; pertanto il concessionario è tenuto a comunicare alla Struttura concedente la cessazione d'uso del pozzo entro tre mesi dalla sua dismissione ed a porre in atto tutte quelle operazioni tecniche affinché la chiusura del pozzo non alteri la qualità ed il regime dell'acquifero.

In ogni caso il concessionario è obbligato alla rigorosa osservanza delle norme per la tutela delle acque da inquinamento, ai sensi del D. lgs. n. 152/2006 e successive modifiche.

Il concessionario dovrà effettuare, almeno due volte all'anno (primavera e autunno), la misurazione del livello piezometrico statico dopo un congruo periodo di fermo dei prelievi.

Il concessionario è obbligato all'installazione di quattro misuratori delle portate uscenti da ognuno dei quattro pozzi, che registrino i volumi emunti, con obbligo di trasmissione all'Ente Competente, entro il 31 gennaio di ogni anno, di una comunicazione relativa ai periodi di emungimento ed ai volumi emunti registrati dai contatori nell'anno precedente. I dati relativi alle suddette misure, ai livelli piezometrici e ai volumi prelevati dovranno essere trasmessi annualmente al SAC Ravenna, alla Regione Emilia-Romagna (Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti Fisici) ed alla Autorità di Bacino.

Ogni variazione relativa alle opere di prelievo (ivi compresa la sostituzione della pompa e gli interventi di manutenzione) o alla destinazione d'uso dell'acqua derivata dovrà essere preventivamente comunicata, contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, alla Struttura concedente che valuterà se autorizzarla o meno.

### **ART. 4**

#### **DURATA/DECADENZA/REVOCA DELLA CONCESSIONE**

La concessione, ai sensi della DGR 787 del 09/06/2014 è **rilasciata fino al 31 dicembre 2021**, fatti salvi il diritto del concessionario alla rinuncia, qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la derivazione è stata richiesta, e la facoltà della Struttura concedente di dichiarare la decadenza della concessione ai sensi dell'art. 32 del R.R. 41/01 o di revocarla anticipatamente al fine di tutelare la risorsa idrica o per motivi di pubblico generale interesse o qualora in futuro siano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto. La revoca anticipata della concessione non dà diritto ad alcun compenso o indennità. La variazione della destinazione d'uso dell'acqua senza il preventivo assenso della Struttura dà luogo a decadenza della concessione.

Il concessionario è obbligato a provvedere a proprie spese a tutti i lavori necessari per il ripristino dei luoghi nelle condizioni richieste dal pubblico generale interesse e secondo le modalità prescritte dalla Struttura concedente.

#### **ART. 5 CANONE DELLA CONCESSIONE**

Il concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia-Romagna, secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione di cui il presente Disciplinare è parte integrante, il canone annuo anche se non faccia uso in tutto o in parte dell'acqua concessa, fatto salvo il diritto di rinuncia ai sensi del secondo comma, dell'art. 34 del Regolamento Regionale n. 41/01, nel qual caso l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.

Ai sensi dell'art. 30, comma 3, del Regolamento Regionale n. 41/01, la sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo a riduzione del canone annuo. Detto canone è soggetto ad aumenti in relazione agli aggiornamenti annuali dell'indice ISTAT ed a modifiche introdotte da successive disposizioni normative.

#### **ART. 6 DEPOSITO CAUZIONALE**

L'importo della cauzione, a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, viene individuato ai sensi di quanto disposto al comma 4 dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015 e deve essere versato prima del ritiro dell'atto di concessione.

Alla cessazione, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito viene restituito a seguito di domanda scritta da parte dell'ex concessionario.

La Regione, oltre che per accertata morosità, potrà incamerare il deposito nei casi previsti dall'ultimo comma dell'art. 11 del TU n. 1775/1933 (rinuncia e dichiarazioni di decadenza).

#### **ART. 7 RINNOVO**

Nel caso in cui, al termine della concessione, persistano i fini della derivazione, il concessionario **dovrà presentare istanza di rinnovo prima della scadenza della concessione**, ai sensi del R.R. 41/2001 e **quindi entro il 31/12/2021**.

Qualora il concessionario non intenda procedere al rinnovo della concessione, dovrà darne comunicazione alla Struttura competente prima della scadenza della stessa. In questo caso, come nei casi di decadenza, revoca o rinuncia, il concessionario è obbligato a provvedere a proprie spese a tutti i lavori necessari per il ripristino dei luoghi nelle condizioni richieste dal pubblico generale interesse e secondo le modalità prescritte dal Struttura concedente.

#### **ART. 8**

### **OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI**

Il concessionario è tenuto all'osservanza di tutte le norme legislative e regolamentari poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica, e di qualsiasi altra normativa e autorizzazione connessa al prelievo e al suo utilizzo.

Il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza della concessione, venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche che private, a persone, animali, ambiente e cose, è ad esclusivo e totale carico del concessionario, restando l'Amministrazione concedente espressamente sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale.

Ravenna, \_\_\_\_\_

Nome e Cognome \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**